REGOLAMENTO (CE) N. 1160/98 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1998

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1048/98 della Commissione [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che il comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica, non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1998.

Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione

---

[1] GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU L 151 del 21. 5. 1998, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Latte in polvere (0,6 % di materie grasse butirriche) contenente da 2 a 27 milioni di fermenti lattici vivi (*Streptococcus lactus*) per grammo	0403 90 11	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 0403, 0403 90 e 0403 90 11. A motivo dello scarso contenuto di microrganismi, il prodotto non può essere considerato come una coltura di microrganismi
2. Miscuglio di lattosio, caseine, albumine e globuline del latte, materia grassa butirrica, contenente microrganismi sporulati (*Lactobacillus pentosus* e *Streptococcus lactus*) da 50 a 100 milioni per grammo, in polvere, che presenta le caratteristiche analitiche seguenti (percentuali in peso): — lattosio: 39 % — caseine: 22 % — albumine/globuline: 4 % — ceneri: 6 % — materia grassa butirrica: 24 % — acqua: 5 %	0403 90 13	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 0403, 0403 90 e 0403 90 13. A motivo dello scarso contenuto di microrganismi, il prodotto non può essere considerato come una coltura di microrganismi
3. Prodotto costituito da latte in polvere con aggiunta di fermenti lattici (*Streptococcus lactus* e *Lactobacillus*) (150 milioni per grammo circa) e di lievito lattico morto (*Kluveromyces lactis* e *Fragilis*), che presenta le caratteristiche analitiche seguenti (percentuali in peso): — proteine: 28 — materia secca: 95-96 — materia grassa butirrica: 25 — lattosio: 39	0403 90 13	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 0403, 0403 90 e 0403 90 13. A motivo dello scarso contenuto di microrganismi, il prodotto non può essere considerato come una coltura di microrganismi
4. Miscela dei costituenti del latte addizionati di cloruro di sodio e citrato di sodio (2 %), di vitamine (0,2 %) che presenta le caratteristiche analitiche seguenti (percentuali in peso): — materia secca: 95 — lattosio: 56,5 — proteine: 28,8 — materia grassa butirrica: 1,1 — ceneri: 8	0404 90 21	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 0404, 0404 90 e 0404 90 21. Il prodotto non può essere considerato come un terreno, di coltura preparato per lo sviluppo di microrganismi

Descrizione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
5. Miscela dei costituenti del latte addizionati di cloruro di sodio e citrato di sodio (4,5 %), di vitamine (0,2 %) che presenta le caratteristiche analitiche seguenti (percentuali in peso): — materia secca: 96,2 — lattosio: 59,7 — proteine: 23,3 — materia grassa butirrica: 0,9 — ceneri: 11,5	0404 90 21	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 0404, 0404 90 e 0404 90 21. Il prodotto non può essere considerato come un terreno di coltura preparato per lo sviluppo di microrganismi
6. Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, contenente fino al 20 %, in peso, di carbone attivato	2207 10 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3b e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 2207 e 2207 10 00